



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 04/04/2025

Numero Registro Dipartimento 482

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4926 DEL 04/04/2025

Oggetto: Diniego Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto: Parco Eolico denominato “Bellino”, ubicato nel comune di Catanzaro, da realizzare nei comuni di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ). Proponente: FARADIA s.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Legge Regionale n.41 del 23.12.2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n.42 del 23.12.2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027;
- la DGR n.766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 (artt.11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n.767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 –2027 (art.39, c.10, D.lgs.23/06/2011, n.118);
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 06.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;
- la DGR n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al dott. Giovanni Aramini;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii. recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13.02.2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di nomina del Dott. Giovanni Aramini, quale Vicepresidente della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI.

VISTI ALTRESÌ

- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;

- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144”;

PREMESSO CHE

- la società FARADIA s.r.l., con nota assunta agli atti al prot. n. 183235/SIAR del 20/04/2023, ha presentato domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto: Parco Eolico denominato “Bellino”, ubicato nel comune di Catanzaro, da realizzare nei comuni di Catanzaro e Simeri Cricchi (CZ);
- in data 29/05/2023, con nota 241843 del Settore valutazioni e autorizzazioni ambientali, è stata comunicata, ai sensi del comma 2, art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, la richiesta di verifica della completezza e adeguatezza documentale per eventuali chiarimenti e/o integrazioni e, a tal fine, effettuata la comunicazione agli enti competenti del link di consultazione del progetto;
- espletati gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.27bis D. lgs n. 152/2006 si è proceduto alla pubblicazione del progetto sul sito del Dipartimento Ambiente in data 28/11/2023, dando il termine di 30 giorni per le osservazioni da parte del pubblico, che non sono pervenute;
- con la nota prot. n. 83277 del 08/02/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi, ex art. 14 comma 2 della legge 241/1900, con le modalità di cui all’art. 14 ter della medesima legge, e nelle sedute di relativo svolgimento (7-3-2024, 9-4-2024, 7-5-2024, 14-6-2024 e 18-7-2024) sono stati acquisiti i contributi e i pareri degli enti all’uopo invitati;
- nella seduta conclusiva del 19/12/2024 è stata assunta la determinazione conclusiva non favorevole all’approvazione del progetto e al rilascio del PAUR, in applicazione del principio delle posizioni prevalenti, attesi i pareri negativi del Comune di Catanzaro, quello della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del MIC, nonché il diniego al rilascio dell’Autorizzazione Unica (ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003) del SEAC (settore fonti rinnovabili) regionale.

DATO ATTO CHE

- il settore Valutazioni ambientali, in ordine al procedimento PAUR, ha condotto l’iter procedurale di cui all’art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e, specificamente, in merito all’indizione e alla conduzione della conferenza di servizi svolta ai sensi dell’art. 14ter lex 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità sincrona.
- l’autorità procedente è titolata alla direzione e gestione dei lavori della conferenza di servizi, a bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza dagli enti partecipanti e a verificare in che termini si sia delineata la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco;
- in ragione di quanto sopra, la determinazione conclusiva della seduta del 19/12/2024 è stata assunta sulla base delle motivazioni riportate nel relativo verbale di conferenza che, allegato al presente atto, si intendono integralmente riportate;

RILEVATO CHE la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è, per legge, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e che il presente decreto costituisce atto di formale adozione della stessa, con i conseguenti effetti di pubblicità *ex lege* derivanti dalla pubblicazione sul BURC.

VISTI i verbali della Conferenza di Servizi di seguito allegati;

VISTI, in particolare:

- il **diniego** al rilascio dell’Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023 del Dipartimento Sviluppo economico – settore 5, richiamato riassuntivamente nel verbale della conferenza del 19/12/2024 e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- il parere **negativo** della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Catanzaro del Ministero della Cultura, recante i riferimenti di prot. MIC n. 5519P del 22/7/2024 e al prot. 11838-A del 7/12/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere di **motivato dissenso** del Comune di Catanzaro, in atti con il n. di prot. 80728 del 31/7/2024, richiamato riassuntivamente nel verbale della conferenza del 19/12/2024 conferenza e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che con il verbale della seduta del 19/12/2024, la conferenza di servizi ha determinato di non approvare il progetto “*Parco Eolico Bellino*”, ubicato nel comune di Catanzaro, da realizzare nei comuni di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ)” - Proponente FARADIA srl, per le motivazioni espressamente in esso contenute, unitamente agli atti del procedimento fondanti la decisione finale;

RITENUTO NECESSARIO adottare la decisione di cui al citato verbale di conferenza di servizi del 19/12/2024 e, per quanto precede, dichiarare il rigetto dell’istanza prot. N. 183235/SIAR del 20/04/2023 della società FARADIA srl;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

di RICHIAMARE la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

di PRENDERE ATTO del verbale della conferenza di servizi del 19/12/2024 e di quelli precedenti, nonché di tutte le risultanze acquisite nel corso del procedimento ex art.27bis D. lgs n. 152/2006 di che trattasi;

di ADOTTARE la determinazione conclusiva assunta nella conferenza di servizi del 19.12.2024 **non** favorevole all’approvazione del progetto e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D. lgs n.152/2006 sul progetto “*Parco Eolico*” denominato “*Bellino*”, ubicato nel comune di Catanzaro, da realizzare nei comuni di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ), proposto da FARADIA s.r.l.;

di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Proponente ed agli enti ed alle amministrazioni della Conferenza di Servizi coinvolti nel procedimento regionale espletato;

di PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

di PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di DARE ATTO che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Costantino Gambardella
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Settore 1 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Avvio procedura, invio telematico e richiesta verifica completezza documentale ai sensi dell'art. 27-bis D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Progetto: PARCO EOLICO "BELLINO" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE.

Proponente: FARADIA s.r.l. – BOLOGNA.

Comuni d'intervento: Comune di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ)

Il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre 2024, presso la sede del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria - Cittadella Regionale, si svolge la seduta di conferenza di servizi conclusiva.

Presiede la seduta di conferenza di servizi odierna il dott. Giovanni Aramini con il supporto dell'ing. Costantino Gambardella che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il presidente prende atto della presenza dei rappresentanti dei soggetti convocati per come di seguito riportato:

Per la proponente Faradia srl:

- Avv. Chiatante (da remoto)
- Avv. Gianfilippo Mignogna (da remoto)
- Geom. Massimo Zampa
- Ing. Rocco Mazza
- Ing. Vincenzo Barone

Per gli altri enti/amministrazioni invitati:

- Settore Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria – dott.ssa. Donatella Panza (da remoto)

È altresì presente il Geom. Angelo Antonio Corapi (componente STV).

Nessun altro ente o soggetto invitato alla conferenza risulta presente.

I soggetti presenti sono informati che è attivo un sistema audio per la registrazione dei lavori della riunione odierna ai fini della predisposizione del relativo verbale. La registrazione sarà conservata in formato digitale presso il settore per le suddette finalità e non è consentito l'accesso.

Il Presidente comunica che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2013.

Non essendovi obiezioni si procede come preannunciato.

L'ing. Gambardella, nella qualità di RdP, in apertura di seduta, evidenzia che i termini previsti per la conclusione del procedimento di PAUR, considerati perentori ai sensi del c. 8 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono ampiamente decorsi. Per tali motivi, espone sinteticamente le posizioni assunte dai soggetti partecipanti alla conferenza richiamando i pareri pervenuti e assunti come favorevoli con

prescrizioni e quelli negativi da parte del Comune di Catanzaro, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del MIC, nonché il diniego dell'Autorizzazione Unica (ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003) da parte del SEAC regionale. Specifica inoltre, che riguardo ai predetti pareri negativi, particolarmente quello della Soprintendenza del MIC, il proponente, in replica alle posizioni negative fondate sull'impatto paesaggistico e di mancata coerenza con il QTRP dell'impianto eolico, ha riversato in atti del procedimento ulteriori elementi tecnici indirizzati al superamento dei suddetti pareri negativi. Tuttavia, tali ulteriori argomentazioni non hanno determinato differenti valutazioni da parte degli Enti prima citati, che ad oggi confermano il loro parere negativo.

Interviene l'ing. Barone che richiamando gli esiti di un procedimento relativo ad un'altra iniziativa analoga, per la quale, pur mancando l'autorizzazione unica, è stata subordinata l'emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale all'acquisizione dell'autorizzazione unica. La differenza tra il caso in argomento e quello della seconda iniziativa consiste nel fatto che non vi è archiviazione, bensì diniego.

Da qui la difficoltà di adottare un provvedimento privo di efficacia e per evitare ciò si era chiesto più volte che la sede di confronto tra gli enti e il proponente fosse il contraddittorio in conferenza di servizi. Altra questione, prosegue l'ing. Barone, è il parere contrario del Comune di Catanzaro e del certificato di destinazione urbanistica che certifica un vincolo che non esiste che è stato anche valutato dalla STV e sconfessato dalla proponente in maniera precisa e puntuale. Oltretutto il parere STV è stato formulato successivamente all'emissione del decreto del SEAC: Da qui la richiesta di discutere in presenza, perché la conferenza dei servizi è il luogo a ciò deputato. Il diniego si fonda su tre aspetti: la (smentita) mancanza di un avviato procedimento di connessione con Terna; il problema della coerenza del progetto con il QTRP (dimostrato non essere vera); infine, l'inclusione (smentita dal CDU) di alcune aree del progetto ricomprese nella perimetrazione delle aree percorse da incendi boschivi.

Il presidente, pur prendendo atto delle posizioni espresse dalla proponente e condividendo la specifica considerazione circa la valenza del parere positivo sull'impatto ambientale dell'impianto eolico proposto, evidenzia che il SEAC non ha espresso un parere, ma il diniego al rilascio dell'autorizzazione. Pur nella consapevolezza della pendenza giudizio del giudice amministrativo, non si può non tenere conto di un diniego all'autorizzazione unica ed evidentemente non vi sono i presupposti per una chiusura positiva del PAUR, nonostante il parere positivo della struttura tecnica di valutazione.

La tempistica per la conclusione del procedimento è decorsa abbondantemente e quindi la strada obbligata è quella di chiudere negativamente la conferenza. C'è poi il parere negativo della soprintendenza, su cui discutere ed entrare nel merito, ma l'ostacolo più grosso è il diniego da parte del settore competente in tema di energia.

Il presidente, rimarcando la necessità di determinarsi nella presente seduta, pone particolare attenzione sul diniego dichiarato dal SEAC al rilascio dell'Autorizzazione Unica, in quanto titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio del costruendo parco eolico.

Interviene l'ing. Rocco Mazza che, richiamando le considerazioni precedenti dell'ing. Barone e le interlocuzioni con gli enti dissenzienti per fornire elementi utili a superare le rispettive posizioni negative, informa la conferenza che la società proponente è ricorsa al TAR per la tutela dei propri interessi. Ciò nonostante, il proponente ha manifestato al SEAC la necessità di un confronto tecnico e per tale motivo chiede una sospensione breve di circa 30 giorni per discutere tecnicamente con lo stesso SEAC del progetto. Specifica ancora l'ing. Mazza, che se ve ne fossero di ulteriori in tale ultima fase, tali da far superare il diniego, c'è la disponibilità ad aderirvi, così come fatto in occasione di tutte le precedenti richieste di integrazioni, a cui puntualmente il proponente ha già aderito. Rileva che, nonostante la specifica richiesta di partecipare alla conferenza di servizi odierna, constata l'assenza del SEAC.

Segue la replica dell'avv. Chiatante che sottolinea l'irritualità del provvedimento negativo del SEAC, quasi a configurare un autonomo procedimento rispetto al PAUR. Aggiunge che la volontà dell'amministrazione procedente debba formarsi qui in sede di conferenza PAUR e non con procedimenti collaterali.

Si auspica una conclusione favorevole del procedimento per poi intraprendere eventualmente un percorso amministrativo utile ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica sulla base della determinazione favorevole della conferenza dei servizi.

Dà inoltre risalto al parere favorevole della Struttura Tecnica di Valutazione, quale organo tecnico dell'autorità competente, e ritiene che lo stesso possa avere valenza premiante nella misura in cui si è accertato che l'impianto genera un impatto positivo sull'ambiente. Quindi auspica una conclusione positiva della conferenza, tenendo conto delle valutazioni favorevoli dell'autorità competente. Tuttavia, preannuncia l'invio di una dettagliata dichiarazione di parte da inserire nel presente verbale.

Il presidente, ritenendo chiara la posizione del SEAC, pur comprendendo il punto di vista della proponente, evidenzia una situazione di stallo al momento ingovernabile e per tale motivo ritiene dirimente il provvedimento del giudice amministrativo. Evidenzia altresì che una sospensione di 30 giorni del procedimento amministrativo risulterebbe priva di efficacia, atteso che SEAC ha già espresso la propria posizione con il provvedimento di diniego e che non ha inteso partecipare al prosieguo dei lavori della conferenza di servizi vista l'assenza all'odierna seduta di conferenza.

L'ing. Gambardella, nella qualità di RdP, dà atto che la società proponente ha avanzato osservazioni come previsto dalla legge 241/90, nel tentativo di superare le posizioni negative acquisite agli atti di conferenza. Dette osservazioni non sono state evidentemente considerate dagli enti che hanno espresso parere contrario, atteso il silenzio degli stessi.

L'avv. Chiatante fa presente che le richieste della proponente sono in linea con la giurisprudenza formatasi in sede amministrativa.

Il presidente rammenta che l'autorità competente definisce il procedimento sulla base delle posizioni prevalenti, non su quelle maggioritarie. La posizione dell'autorità competente per l'Autorizzazione Unica, unitamente al parere negativo espresso dal Comune di Catanzaro e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio, diventano prevalenti. Un'eventuale prosecuzione di interlocuzioni avrebbe avuto senso se il SEAC non si fosse determinato in maniera espressamente negativa. Nel caso specifico, esiste agli atti un provvedimento di diniego e ciò obbliga ad una conclusione della conferenza con esito negativo. Resta inteso che qualora vi fosse una determinazione del tribunale amministrativo a favore della proponente, il procedimento verrebbe riattivato e concluso nel minor tempo possibile.

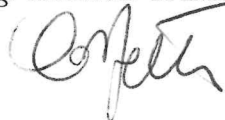
Quindi, il procedimento si conclude con determinazione non favorevole al rilascio del PAUR, al cui attivo risultano i pareri favorevoli e quelli che per legge sono stati acquisiti come tali.

L'avv. Chiatante fa pervenire via mail le osservazioni che di seguito si riportano: *“La proponente contesta e si oppone alla conclusione negativa della Conferenza di Servizi perché, come ribadito nell'odierna seduta ed esplicitato nel ricorso amministrativo già prodotto e agli atti (e qui da intendersi integralmente richiamato), il diniego dell'AU esitato dal SEAC non può avere carattere vincolante ed è stato comunque superato nel merito dalla positiva valutazione ambientale della STV che costituisce il fulcro del procedimento in esame. La conclusione negativa oggi disposta, peraltro senza una concreta valutazione delle posizioni prevalenti e senza un'analisi nel merito delle posizioni espresse, costituisce una chiara violazione delle norme procedurali della Conferenza di Servizi e, di fatto, riconosce al SEAC un potere di veto che non trova fondamento nella normativa di settore. Va ricordato, difatti, che ai sensi dell'art. 14-quater c. 1 della L. n. 241/1990 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall'Amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di competenza delle amministrazioni partecipanti. L'Autorità Ambientale, quindi, in sede conferenziale avrebbe potuto e dovuto valutare nel merito i motivi del rigetto dell'AU adottati dal SEAC in maniera palesemente errata*

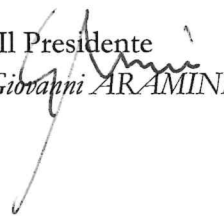
e, conseguentemente, considerarli superati sulla base del parere della STV competente per materia. Nessuna valutazione, inoltre, è stata fatta sull'interesse pubblico prevalente, quello relativo alla realizzazione degli impianti FER, che dovrebbe costituire criterio prioritario per dirimere il conflitto tra posizioni diverse come quelle espresse dal SEAC e dalla STV. Per tutte queste ragioni, la Proponente si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi, anche sotto il profilo risarcitorio”.

Il presidente dichiara conclusa la seduta, comunicando che il presente verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, si intenderà approvato in mancanza di osservazioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla data di invio.

Il Segretario Verbalizzante
Ing. Costantino GAMBARDELLA



Il Presidente
Dott. Giovanni ARAMINI





REGIONE CALABRIA

Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili

Dipartimento Territorio e Tutele dell'Ambiente
Settore 2 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile
PEC valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

FARADIA S.R.L.
temmurtsrl@pec.it

Oggetto: Dlgs 152/2006 e smi- art 27 bis. P.A.U.R.

Progetto: Impianto da fonte eolica "Bellino" della potenza di 20 MW da ubicare nei Comuni di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ) – **Diniego Autorizzazione ex art.12 D.lgs 387/2003 e L.R. 36/2023 – Riscontro a convocazione seduta CdS per il 16.09.2024.**

Premesso che

- a seguito dell'avvio del procedimento P.A.U.R., con nota prot. n. 242952 del 29.05.2023 questo Settore ha richiesto, alla società, documentazione integrativa;
- con nota, assunta al prot. n. 301809 del 03.07.2023, poiché la società ha prodotto la documentazione in maniera incompleta, questo Settore, con nota prot. n. 139374 del 23.02.2024, ha richiesto alla stessa le dovute integrazioni;
- con nota, assunta al prot. n. 230468 del 28.03.2024, la società ha prodotto sul portale CalabriaSUAP ulteriore documentazione mancante delle richieste integrazioni;
- con nuova nota prot. n. 250931 del 08.04.2024 questo Settore ha richiesto, alla società, la documentazione mancante;
- con nota, assunta al prot. n. 311446 del 07.05.2024, la società ha prodotto sul portale CalabriaSUAP, le integrazioni documentali;
- con nota Prot. n. 394465 del 14.06.2024 questo Settore ha formulato preavviso di diniego per le motivazioni ivi articolate, al quale la Società ha riscontrato con nota, assunta al prot. n. 416340 del 25.06.2024, producendo integrazioni e formulando osservazioni e chiarimenti;

Preso atto che della documentazione pervenuta, si rilevano **le seguenti criticità:**

1. dal C.D.U. n. 096/2024 rilasciato dal Comune di Catanzaro con prot. n. 36168 dell'08.04.2024, si evince che le particelle Foglio n. 76 n. 65, 66, 67, 68, 73 e 333 *"sono parzialmente comprese nella perimetrazione di un'area soggetta al Vincolo di cui all'art. 142, 1° comma lettera "G – territori coperti da boschi", del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 – Vincolo Ambientale"*. Pertanto non trova riscontro quanto affermato al punto 8. dalla Società nella nota prot. n. 416340 del 25.06.2024, in quanto sussiste la necessità di acquisire idonea attestazione *"di esclusione dalle perimetrazioni da parte del Corpo Forestale dello Stato riguardante le aree percorse da incendi boschivi ai sensi della Legge 353 del 2000"*.

Cittadella Regionale, Viale Europa – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
energia.seac@pec.regione.calabria.it



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili

2. Dal C.D.U. n. 096/2024 rilasciato dal Comune di Catanzaro con prot. n. 36168 dell'08.04.2024, oltre ad essere esplicitamente attestato *"che la realizzazione del parco eolico nell'area in questione, essendo compreso nel cosiddetto "Cono Visivo", individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto e pertanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del Q.T.R.P. approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 134 del 03.08.2016, è in contrasto con le prescrizioni immediatamente applicabili ai sensi del TOMO IV del QTRP"*, si evince anche che *"ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 25 comma "b boschi" del Quadro Territoriale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 134 del 03.08.2016, per parte delle particelle n. 65, 66, 67, 68, 73 e 333, valgono le Norme di Vincolo Inibitorio"*. Ne consegue un'evidente **non conformità al Q.T.R.P.** ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b) e, a differenza di quanto sostenuto dalla Società nella nota prot. n. 416340 del 25.06.2024.
3. La consegna dell'energia prodotta avverrebbe su una stazione RTN in progetto inesistente, per la quale non è stato dimostrato sussistere alcun procedimento di autorizzazione in itinere.

Considerato quanto sopra descritto, avvalorato dai pareri endoprocedimentali di motivato dissenso del Comune di Catanzaro con prot. n. 80728 del 31.07.2024 e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone con prot. n. 5519-P del 22.07.2024, con la presente, si esprime:

DINIEGO

al rilascio dell'Autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, della L.R. n. 42 del 29.12.2008, delle Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo n. 387/2003 (approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D.Lvo. n. 28/2011), del Decreto MITE del 20.10.2022 e L.R. n. 36/2023.

I Responsabili del Procedimento

Ing. Flavio Vasta



Flavio Vasta
Regione Calabria
13.09.2024 12:01:20
GMT+02:00

Ing. Giuseppe Celsi



GIUSEPPE CELSI
Regione Calabria
13.09.2024
11:45:13
GMT+02:00

Il Dirigente di Settore

Rodolfo Elia
Rodolfo Elia
Regione
Calabria
13.09.2024
11:42:07
GMT+01:00



Cittadella Regionale, Viale Europa – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
energia.seac@pec.regione.calabria.it



Città di Catanzaro

Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE

Allo Sportello SUAP

Progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato "Bellino" ed opere connesse

Codice Univoco SUAP 69 - protocollo n° 183235 del 20.04.2023

Alla società FARADIA srl

PEC: temmursrl@pec.it

Alla **Regione Calabria** - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore n° 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile

PEC: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

All'Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Protezione Civile e Geologico Autorizzazioni Paesaggistiche

PEC: paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Al Comune di Simeri Crichi

PEC: protocollocomunesimericrichi@asmepec.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del Progetto *"PARCO EOLICO BELLINO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE"* - Proponente: FARADIA s.r.l. con sede in BOLOGNA - Comuni d'intervento: Catanzaro e Simeri Crichi (CZ).

Perere endoprocedimentale di motivato dissenso.

In riferimento alla procedura in oggetto, per la quale codesta Amministrazione Regionale ha chiesto di rendere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di che trattasi, avendo la scrivente Amministrazione già partecipato alle sedute dei lavori svoltisi in data 09.04.2024, 07.05.2024, 14.06.2024 e 18.07.2024, per le quali si richiamano i verbali di conferenza di servizio, si rileva quanto di seguito per quanto di competenza:

- a) il comune di Catanzaro individua sul proprio territorio comunale il vincolo del cosiddetto *"Cono Visivo"*, individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto e pertanto l'area inclusa nell'intervento proposto di cui in oggetto, è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del Q.T.R.P. approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n° 134 del 03.08.2016. Detto vincolo è stato incluso nel vigente strumento urbanistico comunale con Delibera di Consiglio Comunale n° 182 del 22.12.2016 avente ad oggetto *"Legge Urbanistica Regionale n° 19/2001 e smi - art. 27 quater – Adesione al principio di consumo zero"* e successiva Delibera di Consiglio

Comunale n° 37 del 13.04.2021 avente ad oggetto *“Presa d’atto del recepimento della vincolistica sovraordinata ed individuazione cartografica delle varianti al PRG già approvate ai fini del principio di consumo suolo zero”*. Inoltre lo stesso vincolo è stato confermato nel Documento Preliminare del P.S.C. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 176 del 28.12.2023. Si richiama altresì il parere espresso dalla *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone*, condividendone le valutazioni **negative** di merito, all’impatto paesaggistico stimato nel progetto con livello MEDIO.

- b) Si conferma quanto precedentemente espresso nei lavori di Conferenza che riguardo al vincolo *“usi civici”*, allo stato risulta che i Commissari ad acta nominati per l’approvazione del PRG nell’anno 2002, hanno riportato nello strumento urbanistico vigente le *“zone individuate graficamente dai periti demaniali Dott. Ing. Grisi e Dott. Agr. Severini, per come rappresentate nell’elaborato del PRG Tav. A3.2 Vincoli – Zone di rispetto ed indicate in legenda come “zone vincolate dalle Leggi 431/85 e 1766/27. Tuttavia, la procedura di accertamento di individuazione delle zone gravate da usi civici soggette a tutela svolta per il Comune di Catanzaro dai Commissari ad Acta prima dell’emissione della LR18/2007, sembrerebbe non efficace in quanto non è stato effettuato o prodotto il “controllo del dipartimento regionale competente, che esercita l’esame di legittimità sul provvedimento” per come comunicato dal Dipartimento Regionale competente in sede di Conferenza di Pianificazione della procedura del redigendo P.S.C. Pertanto il soggetto privato proponente **deve** attivare la procedura di accertamento demaniale, a propria cura e spese (articolo 5 comma 8 LR 18/2007), sulle aree interessate l’intervento secondo le modalità indicate dal Regolamento n. 10 del 05/12/2022 pubblicato sul BURC n. 273 di pari data, da effettuare richiedendo specifica nomina del perito demaniale al Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi o, prima dell’emanazione del permesso di costruire.*
- c) L’intervento proposto ricade per la maggiore consistenza di superficie, su aree a destinazione agricola e per la residua consistenza in aree a servizio, pertanto lo stesso varia la destinazione urbanistica del territorio interessato ricadente nel comune di Catanzaro. Di conseguenza è necessario apporre uno specifico vincolo di asservimento all’infrastruttura da realizzare. Inoltre per questa tipologia di interventi, è possibile prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei comuni interessati all’intervento, da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto stesso, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (*D.M. 10 settembre 2010 recante: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*). Difatti la società proponente nel Verbale di Conferenza dei Servizi n° 3 del 14.06.2024 ha chiesto *“se vi siano i presupposti per discutere eventuali misure di compensazione ambientale di cui all’allegato 2 del D.M. 10.09.2010”* e la scrivente Amministrazione, nel medesimo Verbale, dichiarava la disponibilità ad avviare una fase di concertazione in termini di benefici derivanti, a seguito di una richiesta ufficiale da parte del proponente. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso, né è stato affrontato l’argomento nella successiva Conferenza dei Servizi n° 4 del 18/07/2014.

Pertanto, viste le argomentazioni dei punti sopra esplicitati, si esprime **parere contrario** alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

Il Funzionario E.Q.
Pian. Fabio Gualtieri

Il Dirigente
Ing. Giovanni Lagana

Firmato digitalmente da: Fabio Gualtieri
Data: 31/07/2024 16:00:21

Firmato digitalmente da: Giovanni Lagana
Data: 31/07/2024 16:00:50

*Ministero della Cultura***DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO****SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE**

*Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005
e dell'art. 14, c.1-bis della L. n. 98/2013*

At

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile"
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

E.p.c.

Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Settore Protezione Civile e Geologico
Autorizzazioni Paesaggistiche
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Comune di CATANZARO (CZ)
ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it

Comune di **SIMERI CRICHI**
protocollocomunesimericrichi@asmepec.it

Alla FARADIA S.R.L.
temmurtsrl@pec.it

Oggetto: PP_AA_PAUR_CATANZARO_SIMERI CRICHI – comunicazione relativa alla pratica num. 69 –

Macroprocedimento Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PARCO EOLICO "BELLINO" e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale; –

Progetto: Costruzione impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica pari a 20 MW denominato "Bellino" da ubicare nel comune Simeri Crichi (CZ) e Catanzaro (CZ) da connettere mediante cavidotti interrati alla cabina di smistamento connessa alla sezione a 36 KV della nuova stazione elettrica SE RTN 380/150/36 KV della RTN, in progetto, denominata "Zagarise", ubicata nel Comune di Catanzaro. L'impianto ricade in Z.T.O. E "agricola", zona Dm "E" la zona mista artigianale-residenziale esistente o in via di completamento in località APOSTOLELLO, zona D "Industriale-artigianale di espansione";

Gli aerogeneratori ricadono nel Foglio n. 76, particella n. 333,73, 65, 66, Foglio n. 85, particella 667, 693, 695, 709, Foglio n. 85, particella n. 36, 506, mentre la stazione Elettrica a servizio dell'impianto ricade nel foglio di mappa n. 52, particelle 526 - 536 - 537 - 538.

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004; L.R. n. 3/1995, L.R. n. 19/2002; L.R. n. 14/2006, L.R. n. 8/2019 - D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. n. 31/2017.

RICHIEDENTE: FARADIA Srl;

RISPOSTA: nota pec Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente del 15.04.2024 - Pratica n. 69 del 20.04.2023;

ACQUISITA: al prot. MIC SABAP CZ-KR n. 2652-A del 16.04.2024;

Parere Endoprocedimentale di motivato dissenso.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto per la quale codesta Amministrazione Regionale ha chiesto di rendere il parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, questa Soprintendenza per quanto di competenza;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D. Lgs. 199/2021 così come modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41;

PREMESSO che la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente con nota prot. n.265635 del 15.04.2024 , acquisita al prot. MIC SABAP CZ-KR n. 2652-A del 16.04.2024 ha comunicato l’avvio della procedura e l’invio telematico nonché la richiesta di verifica della completezza documentale ai sensi dell’art. 27-bis commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto in esame. Con la medesima nota ha comunicato altresì che la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente (FARADIA Srl) a corredo dell’istanza di richiesta per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) sono disponibili sul sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente” alla pratica n. 69;

RICHIAMATA la Soprintendenziale prot. 2913-P del 26.04.2024 di richiesta documentazione integrativa;

TENUTO CONTO di quanto discusso in sede di C.d.S e dei relativi verbali prodotti;

PRESO ATTO di quanto comunicato e trasmesso con nota prot. S0026 del 28.06.2024, acquisita agli atti con prot. SABAP n. 4906-A del 01.07.2024 in riscontro alla richiesta di Integrazioni documentali avanzata dalla Scrivente;

PRESO ATTO di quanto comunicato e trasmesso con nota del 28.06.2024, acquisita agli atti con prot. SABAP n. 4907-A del 01.07.2024 riscontro alla richiesta di Integrazioni documentali avanzata dalla Scrivente;

VISTO il progetto presentato dalla società proponente, la documentazione pubblicata e le integrazioni pervenute sul fascicolo elettronico di progetto “pratica n. 69” sul sistema regionale Calabria SUAP “Sportello Ambiente”;

CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da n. 4 aerogeneratori della potenza complessiva massima pari a 20MW che si prevede di realizzare nel territorio ricadente nel Comune di Catanzaro (CZ), per l’agro degli aerogeneratori e per la Stazione di utenza. Il tracciato del cavidotto di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) interesserà marginalmente il territorio di Simeri Crichi (CZ), e seguirà il tracciato della Strada Provinciale SP16 sino a raggiungere, in Contrada “Giulivetto” l’area di sedime destinata ad ospitare la sottostazione elettrica nel Comune di Catanzaro (CZ).

Nella ortofoto di seguito allegata viene riportato il layout dell’impianto che prevede la realizzazione di 4 aerogeneratori con hub a 125 mt, altezza massima punta pala pari a 200 mt e diametro rotore massimo di 163 mt, con una potenza massima complessiva pari a 20,0 MW.

La costruzione dell’impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica “Bellino” sarà, quindi, costituito da un complesso di aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,0 MW. La torre dell’aerogeneratore è costituita da un tubolare tronco conico suddiviso in più sezioni per una altezza complessiva di 125 m mentre l’altezza massima dell’aerogeneratore (torre + pala) è di 200 m.

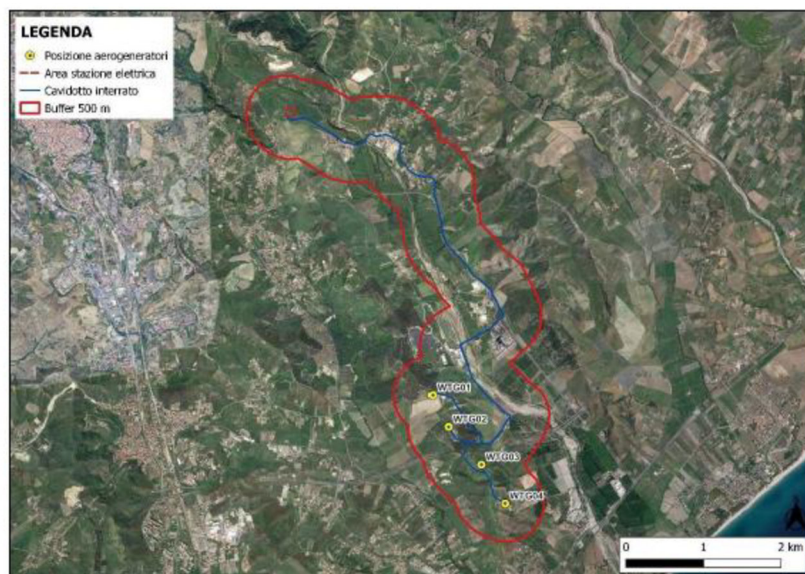


Foto aerea dell’impianto in progetto; evidenziato in rosso l’intorno con raggio di 500 m – Relazione Paesaggistica



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

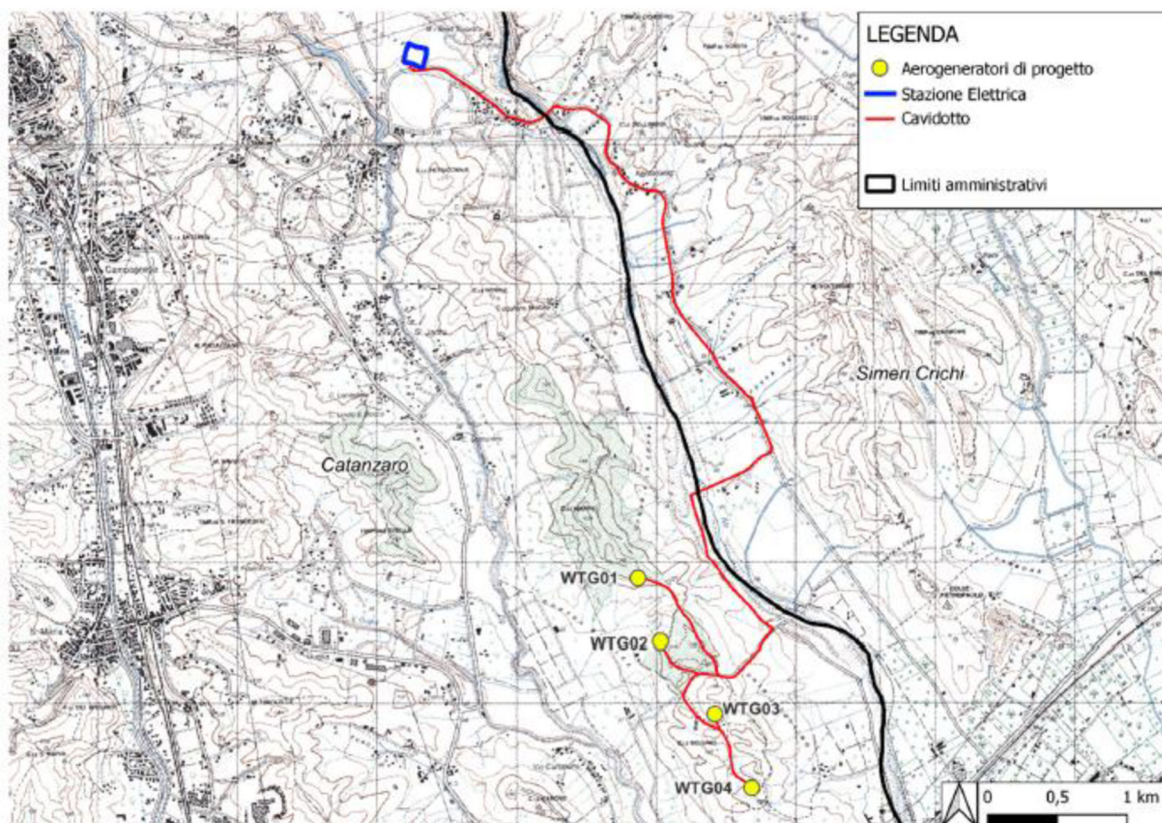
PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

PREMESSO che l'area in cui sono localizzati gli aereogeneratori, per come desunto dalla documentazione tecnica di progetto, ricade in Zona Territoriale Omogenea E "agricola", zona Dm "E' la zona mista artigianale-residenziale esistente o in via di completamento in località APOSTOLELLO, zona D "Industriale-artigianale di espansione";

ESAMINATA la documentazione progettuale prodotta dalla quale emerge che i lavori proposti sono relativi ai lavori di costruzione di un Impianto Industriale di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 20 MW denominato "Bellino" da ubicare nel comune di Catanzaro (CZ) e da connettere mediante cavidotti che seguiranno il tracciato della Strada Provinciale sino a raggiungere, in Contrada "Giulivetto" l'area di sedime destinata ad ospitare la sottostazione elettrica nel Comune di Catanzaro (CZ) , il tutto così per come rappresentato negli elaborati progettuali acquisiti;

Premesso quanto sopra, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, al fine di rendere il proprio parere sotto gli aspetti che la vedono coinvolta per i profili legati ai settori di propria competenza, per le opere previste in progetto e relative ai lavori di costruzione di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui all'oggetto, osserva quanto appresso indicato.

Nella nota prot. S0026/2024 avente in oggetto " ...Riscontro a Vs nota nr. MiC_SABAP-CZ-KR26/04/2024 0002913-P", si evidenzia la mancanza di sufficiente documentazione integrativa trasmessa, secondo quanto già richiesto nella menzionata Soprintendenza prot. 2913-P del 26.04.2024. Infatti il documento trasmesso risulta di fatto una nota di chiarimento e integra solo parzialmente quanto specificatamente richiesto; Inoltre non è stata riportata nella "BLLSSOT04-01-Carta dei Beni tutelati" il buffer di 3km , rispetto a quanto richiesto nella nota di richiesta integrazioni. A tal proposito si evidenzia che tutti e quattro gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04, sembrano ricadere nel Buffer di 3km del Bene Culturale denominato "Casa Cantoniera Km 290 943 Catanzaro (CZ);



Mappa del cavidotto di progetto su base IGM in scala 1:25000 – Relazione Tecnica Generale

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni Paesaggistici

Con riferimento alla situazione vincolistica, questo ufficio fa presente quanto segue:

- per come si evince dalla documentazione inoltrata, si riscontra la mancanza di CDU emessi dal Comune di Simeri Crichi,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

perché a parer della Società proponente, non necessari in quanto relativi ad opere di connessione;

A tal proposito era stato richiesto con Soprintendenze prot. n. 2913-P del 26.04.2024 di produrre opportuna Certificazione di Destinazione Urbanistica ivi compresa la certificazione attestante la tipologia dei vincoli tutori/inibitori che gravano sulle aree interessate dagli interventi di progetto di cui trattasi, nonché quella legata agli usi civici resa sotto forma peritale ai sensi della normativa vigente in materia da attuarsi secondo le procedure dettate dal D.D.G. n. 6006 del 01.06.2022 della Regione Calabria riferita a tutte le particelle catastali che ricadono sulle aree interessate dall'impianto in questione. Si pone in evidenza come la suddetta documentazione richiesta sia necessaria, considerata la tipologia dell'intervento di progetto (impianti industriali da fonti rinnovabili), per l'analisi dei livelli di tutela del territorio interessato dall'intervento di progetto di cui trattasi. Infatti, l'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. 199/2021 così come modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41, stabilisce che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 del suddetto articolo, sono considerate aree idonee, ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1 lettera h) del medesimo decreto, né le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo", precisando inoltre che la fascia di rispetto in riferimento alle predette fattispecie di beni culturali e paesaggistici "è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici".

In merito a quanto sopra, si evidenzia come la documentazione richiesta - necessaria e indispensabile per rendere il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ai fini della tutela del patrimonio culturale - sia allo stato in parte non riscontrata tra gli elaborati progettuali.

- Il sito di intervento entro il quale si inseriscono i 4 aerogeneratori si colloca sulla cresta collinare del torrente Alli occupando un'area collinare allungata secondo l'asse del fiume principale e di ampiezza variabile, che si sviluppa attorno ai 150 m di quota ed è circondata da rilievi collinari costituiti principalmente da rocce di natura terrigena. In particolare le aree sulle quali è prevista l'installazione dei sei aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG04) sono interessate, per come si evince dagli allegati grafici allegati, dalla presenza di fiumi ed aree boscate di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004, sebbene i 4 aerogeneratori in progetto, anche se posti a ridosso di queste, non ricadono direttamente all'interno delle aree boscate né del cuscinetto di 150 mt dei corsi d'acqua ad eccezione del cavidotto interrato che ricade, per alcuni tratti, all'interno della fascia dei 150 mt dai corsi d'acqua e in parte intercetta le aree boscate. Alla luce del "vincolo sul patrimonio paesaggistico e sui beni culturali" imposto dall'articolo 20, comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 si evince che, allo stato, le aree interessate dall'impianto eolico, con riferimento alle opere in rete di connessione, non sono aree idonee perché ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o marginali ad essi;

- Con riferimento alla tutela paesaggistica e a quanto contenuto nel vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), si evidenzia che il certificato di destinazione urbanistica del comune di Catanzaro identifica l'area di progetto all'interno del cono visivo individuato dalla Balconata Bellavista e Monte Pistoia, Corvo e Aranceto che, a parere del Comune di Catanzaro "è sottoposto a conservazione dinamica ai fini di eventuali insediamenti di Parchi Eolici ai sensi del QTRP".

In merito a ciò, a pag 182 dell'elaborato Relazione Paesaggistica, rispetto alla visibilità dell'impianto in argomento dalla Balconata di Bellavista del centro storico di Catanzaro, si legge: "è possibile valutare l'impatto paesaggistico con un livello MEDIO". La scrivente Soprintendenza non condividendo tale affermazione, osserva che, per come anche rappresentato nella foto restituzione rendering (Figura 5.46 – Visuale dal PDV "Quartiere Bellavista" – post operam di pag 183), stante anche la difficoltà interpretativa del fotoinserimento che risulta essere elaborato sulla base di una foto scattata con modalità tipo grandangolo, i 4 aerogeneratori risultano visivamente interposti tra l'osservatore e l'orizzonte risultando elementi di disturbo in quanto si troverebbero ad avere come sfondo il cielo ed il mare e pertanto la loro consistenza volumetrica congiuntamente al loro funzionamento tecnologico sarebbe pienamente visibile nell'affacciarsi dal belvedere di Bellavista che, seppur non vincolato con apposito decreto di vincolo ex art. 136 del D.Lgs.42/2004, è di fatto stato riconosciuto quanto tale dalla popolazione che vive questi posti, per come anche riportato nella stessa relazione Paesaggistica. A tal proposito si vuole rammentare la definizione stessa di Paesaggio secondo la concezione più moderna ed attuale coniata nell'ottobre del 2000 a Firenze in cui il termine "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". A tal riguardo è anche interesse di questo Ufficio valutare l'opportunità di apporre un vincolo paesaggistico dando seguito a quanto preliminarmente già acquisito dal QTRP. A ragione di ciò, la Scrivente Soprintendenza ritiene che il progetto di che trattasi possa comportare modificazioni non affatto trascurabili dello skyline naturale o antropico e dell'assetto percettivo, scenico e panoramico attuale;

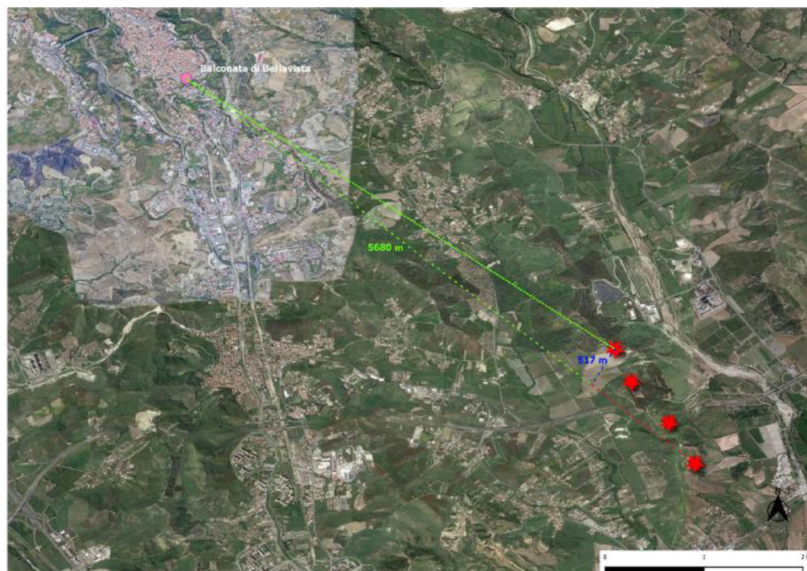


SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it



Schema geometrico visuale parco eolico da Balconata di Bellavista - Relazione Paesaggistica



Visuale dal PDV "Quartiere Bellavista" – post operam - Relazione Paesaggistica

Beni Architettonici

Con riferimento alla situazione vincolistica, sotto tale profilo, questo ufficio fa presente quanto segue:

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili". Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...". Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle aree ".....che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 Km per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici".



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

Il sito d'impianto degli aerogeneratori e della stazione elettrica ricade nel comune di Catanzaro, per come si evince dalla documentazione catastale allegata, in una parte di territorio vicina al centro storico collinare di Catanzaro, in particolare, prendendo come riferimento la parte più orientale del suddetto abitato storico, si rileva una distanza di circa 2,7 km tra la stazione elettrica di progetto e il suddetto centro storico di Catanzaro.

Nello specifico, la stazione elettrica risulta:

- A circa 2,6km dal Palazzo dei Nobili;
- A circa 2,6Km dal Teatro Masciari;
- A circa 2,80km dalla chiesa di San Francesco di Paola;
- A circa 2,7km da Villa Margherita;

Quindi, nel caso specifico dei Beni Culturali tutelati ai sensi degli artt. 10,12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, l'impianto per la produzione di energia eolica di cui trattasi interferirebbe con alcuni monumenti tutelati sia con Decreto e sia *ope legis*, in quanto ricompreso nella fascia di rispetto dei tre chilometri. Nell'elaborato Relazione Paesaggistica, alla pag. 48 vengono descritti i vincoli "*ope legis*" esaminando esclusivamente la tipologia di vincoli di interesse paesaggistico senza opportunamente analizzare il quadro vincolistico relativo alla seconda Parte del D. Lgs.42/2004 che, per come riportato anche alla pag. 54 del medesimo elaborato, non risulta completo per come era stato anche già sollevato nella citata Soprintendenza di richiesta integrazioni sopracitata.

Inoltre si evince che, sulla base della documentazione di progetto prodotta dal proponente, le aree indicate per l'installazione degli aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG04) ricadrebbero tutte all'interno della fascia di rispetto di 3 Km dai Beni Culturali tutelati dalla Parte seconda del D. Lgs. N. 42/2004 e pertanto all'esterno delle aree da considerarsi idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito all'art. 20, c. 8 lett. c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41;

in riferimento specifico alle opere di connessione relative all'impianto eolico, queste ultime interferiscono con aree non idonee ai sensi del medesimo D.Lgs. 191/2021 in quanto ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

ESPLICITAZIONI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Aspetti paesaggistici

L'impatto visivo è uno dei fattori più rilevanti per il contesto paesaggistico fra quelli prodotti dalla realizzazione di un impianto eolico. Infatti, l'alterazione visiva del paesaggio circostante generata da un impianto eolico è dovuta in particolare modo agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori e eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate per la realizzazione e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti paesaggistici per gli scavi, i rilevati e la movimentazione delle terre.

Le trasformazioni areali di un contesto paesaggistico prodotte dalla realizzazione di un impianto eolico sono da attribuire in buona parte alla ubicazione, alla dimensione e alla consistenza degli aerogeneratori previsti in progetto. Pertanto la scelta della localizzazione di un impianto eolico, tenuto conto dell'impegno territoriale che richiede, è determinante al fine di ridurre le modificazioni della configurazione paesaggistica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, anche in considerazione dell'evidente scarsa efficacia, in questa fattispecie di opere, di proposte di mitigazione.

Nel caso in oggetto, l'intervento si colloca in un ampio areale, a valle del centro storico della storica città di Catanzaro e nello specifico nel cono ottico di Bellavista, già individuato dal QTRP e tra l'altro definito dagli stessi progettisti nella Relazione Paesaggistica come "*...uno dei punti di confine del centro storico in sguardo si perde all'orizzonte in un panorama mozzafiato che abbraccia tutta la costa ionica*" ricordando e sottolineando anche essi l'importanza storica del sito di importante valore culturale ed identitario di questo punto di belvedere della città, già insito nello stesso toponimo "Bellavista". Nella stessa Relazione Paesaggistica, alla pag.36, si legge inoltre "*Era l'epoca del "Grand Tour", il lungo viaggio nell'Europa continentale che prevedeva una tappa nel meridione d'Italia e precisamente in Calabria, perché forte era il richiamo della natura incontaminata che si svelava nel suo intero splendore agli occhi increduli del viaggiatore. Durante questi viaggi molti scrittori, artisti e viaggiatori furono "rapiti" dalle vedute di Catanzaro tanto da chiamarla "la regina dei panorami".* L'insieme di tali testimonianze dimostra il particolare interesse che da sempre quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili in un complesso sistema di relazioni che comprendono anche aspetti immateriali, proiettando nel disegno complessivo delle aree urbane e rurali i segni di un processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area. Si tratta, in ultima analisi, di un'area di alto valore paesaggistico, agronomico e culturale degna della salvaguardia dei caratteri identitari, della conservazione nella sua identità storicizzata che non può venir compromessa.

Pertanto, per quanto sopra motivatamente precede e in riferimento al presente progetto di costruzione di impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 4 turbine (WTG01, WTG02, WTG03, WTG04) con hub a 125 mt, altezza massima punta pala pari a 200 mt e diametro rotore massimo di 163 mt nel territorio del Comune di Catanzaro e nel



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

comune di Simeri Crichi (CZ), con una potenza massima complessiva pari a 20,0 MW, si rappresenta quanto di seguito esposto;

- CONSIDERATO, che la stazione elettrica da realizzarsi ricade nell'ambito di 3km della Storica Villa Comunale di Catanzaro "Villa Margherita", quale Ambito tutelato anche dalla III Parte del D.Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b), con specifico D.M. del 10.01.1972 e, ancora, che l'impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica, con riferimento alle opere in rete di connessione, ricadono, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, nel perimetro delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi l'installazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, inoltre che l'aerogeneratore (WTG01) risulta essere, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, piuttosto prossimo alla linea di confine delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee così come disposto dalle prescrizioni imposte sulla tutela paesaggistica e sull'installazione di impianti eolici dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui sopra precedentemente riportati, in particolare il criterio di cui al punto b) (*Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri*), con riferimento al punto d) (*In attesa della esatta perimetrazione da parte dei Comuni, si applica ai beni di cui al comma precedente una misura provvisoria di rispetto minima pari a 200 m e su di essa si applicano le misure di salvaguardia a far data dall'adozione del QTRP ai sensi dell'art.12 comma 3 del TU 380/01*) e quindi l'installazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, altresì che La stazione elettrica risulta ricadere, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, a meno di 3km di distanza dai Beni Culturali ubicati nel centro storico di Catanzaro;
- CONSIDERATO, che l'aerogeneratore WTG01 ricade in area coltivata a vigneto e che ai sensi del QTRP vengono considerate colture di pregio, per come riportato all'Art.3, punto 4. " *Tipologie di beni paesaggistici*" del QTRP. A tal proposito si specifica che il paesaggio agrario rientra tra i beni paesaggistici regionali identitari meritevoli di essere tutelati;
- CONSIDERATO che l'aerogeneratore WTG04 ricade a distanza molto ravvicinata (circa 900m) da una architettura facente parte del paesaggio rurale realizzata in muratura secondo le tecniche tradizionali del luogo in cui è presente un'attività commerciale di tipo turistico/ricettivo;
- CONSIDERATO, ancora che l'aerogeneratore (WTG02) previsto in progetto è interessato, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto (Relazione Paesaggistica), nel raggio di 500 mt, dalla presenza di unità abitative, regolarmente censite e stabilmente e pertanto collocati in aree considerate non idonee per come disposto, dalle prescrizioni imposte sulla tutela paesaggistica dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), sull'installazione di impianti eolici, che individua e perimetra le aree potenzialmente non idonee da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui precedentemente riportati e in particolare il criterio di cui al punto n. 24 (*aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali*), e quindi l'installazione del suddetto aerogeneratore è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, ancora, che l'impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica ricade in aree, oltre per quanto sopra detto, nelle quali sono visibili le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema, questo, caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, e quindi plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici. Pertanto, l'impatto che si andrebbe a generare, non inciderebbe solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio (*morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del contesto*).
Pertanto l'impianto così come presentato è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale per cui la proposta di trasformazione di tali contesti oromorfologici e del paesaggio circostante, rappresenterebbe, sostanzialmente, una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

ambientale di questa parte di territorio;

- CONSIDERATO altresì, che D.M. 10.09.2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2 della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e della citata Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dall'Italia con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006;
- CONSIDERATO infine, che con riferimento alle aree interessate dall'impianto, la società proponente, non ha prodotto la documentazione richiesta attestante l'esistenza di vincoli legati agli usi civici resa sotto forma peritale ai sensi della normativa vigente in materia da attuarsi secondo le procedure dettate dal D.D.G. n. 6006 del 01.06.2022 della Regione Calabria riferite a tutte le particelle catastali che ricadono sulle aree interessate dall'impianto in questione che, sotto il profilo paesaggistico, si ribadisce, giovano ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004. Infatti, la conoscenza/presenza di tale tipologia di vincolo (uso civico), ai fini paesaggistici, è rilevante e imprescindibile poiché implica la valutazione per la conservazione e la tutela delle matrici degli antichi paesaggi agrari, atteso che il legislatore statale, oltre agli aspetti paesaggistici ex art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004, ne disciplina l'utilizzo sotto l'aspetto del bene universale che potrebbe essere sottratto alla collettività con usi non consoni e/o non compatibili alla normativa vigente in materia di usi civici e secondo le procedure dalle stesse dettate (L. n. 1766/1926, R.D. n. 332/1928 nonché D.P.R. n. 327/2001, art. 4, L.R. n. 17/2008, L. n. 168/2017). L'assenza di tale prescritta certificazione impedisce di fatto alla Scrivente, oltre ad avere contezza della tipologia dei vincoli paesaggistici cui all'art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 42/2004, una ponderata valutazione della proposta progettuale nel suo complesso stante che la eventuale presenza di aree gravate da usi civici rendono quest'ultima "area non idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater) della Legge 199/2021;

Aspetti archeologici

Per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza archeologica:

- PREMESSO che l'intervento ricadente nel territorio di competenza di questa Soprintendenza interessa i comuni di Catanzaro e Simeri Crichi (CZ);
- ESAMINATA la Documentazione archeologica prodromica redatta ai sensi dell'art. 41, c. 2 Allegato I.8, del D.Lgs. 36/2023 e, secondo quanto disciplinato dalle Linee Guida approvate con DPCM 14.02.2022, relativa alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA);
- VALUTATO il potenziale e il rischio archeologico ritenuto "Medio" che verte sull'area di intervento;
- RILEVATO che a Simeri Crichi è presente un vincolo archeologico DSR n.55 del 24.03.2016, distante a ca. 1 km dal Sito 5- TEMPLATE GNA e situato relativamente a 2 km da alcuni aerogeneratori previsti in merito al progetto in argomento (WTG01: 1,864 km; WTG02: 1,801 km; WTG03: 1,774 km; WTG04: 2,027 km);
- CONSIDERATO che nel ristretto areale dei 3 km degli aerogeneratori e lungo il tracciato di percorrenza del cavidotto si rinvenivano siti noti in letteratura e agli atti di questo ufficio, con reperti esposti o raccolti in alcuni musei del territorio (Museo provinciale di Catanzaro), si osserva altresì che oltre i 3 km di distanza dal parco eolico è attestata un'elevata densità di insediamenti antichi.
- VISTO l'art. 47, co. 1, del D.Lgs. n. 13/2023 convertito con modificazioni e integrazioni nella L. n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a "...tre chilometri per gli impianti eolici..." e pertanto, detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
- VISTO quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo I, cap. 6.4, p. 293 "la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio".
- VISTO l'art. 15 comma 4 lettera c), allegato Tomo IV, del richiamato QTRP regionale, che in riferimento agli impianti di



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili recita “in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree non sottoposte a vincolo né mai indagate.... gli interessati si faranno carico nell’ambito della progettazione di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari”;

Pertanto, tutto quanto sopra premesso e considerato, sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni generali esposte, essendo l’opera in progetto già ritenuta incompatibile con la tutela paesaggistica e architettonica, il parere in materia di tutela del patrimonio archeologico non può essere che radicalmente negativo, dal momento che l’inserimento complessivo dei 4 aerogeneratori previsti dal progetto in esame potrebbero incidere negativamente e irrimediabilmente su un contesto territoriale particolarmente significativo per la presenza di un gran numero di siti archeologici. Inoltre, essi costituiscono un insieme articolato all’interno di un tessuto geograficamente definito e prodotto dell’interazione ed interrelazione tra ambiente/fattori naturali e antropizzazione/fattori umani nel corso del tempo venendo così a connotare un paesaggio archeologico con testimonianze sia affioranti sia in subsidenza e portatore di valori culturali, diffusi nel contesto territoriale considerato tanto da caratterizzarlo, di fatto, anche come ‘zona di interesse archeologico’, la cui percezione verrebbe alterata dall’interferenza visiva determinata dal parco eolico, considerando soprattutto il vincolo archeologico che verte nel raggio dei 2 km di distanza dall’opera in progetto.

Pertanto, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell’ambito della VPIA, pur sottolineando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all’art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle Linee Guida sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo, dovrà essere attivata correttamente la procedura di cui all’Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero, nell’ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circolare n°32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Alla luce di quanto sopra considerato, questa Soprintendenza, vista la documentazione tecnica di progetto riguardante la realizzazione dell’impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica in oggetto, ritiene che l’impianto di che trattasi e le relative opere di connessione abbiano impatti significativi radicalmente negativi sul patrimonio culturale essendo in contrasto con le relative “misure di salvaguardia con riguardo al contesto paesaggistico per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che l’impianto eolico non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate.

Il presente parere è da intendersi reso in sede della C.d.S. afferente al procedimento SUAP indicato in oggetto per fare parte integrante del relativo verbale conclusivo di cui si rimane in attesa di copia ufficiale.

Il Responsabile del Procedimento
Il funzionario archeologo
Dott. Alfredo Ruga



Supporto al RdP
Il funzionario archeologo
Dott.ssa Vittoria Falbo



Supporto istruttorio al R.P.
Arch. Davide Serra



IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Stefania ARGENTI)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Temporaneamente domiciliata in: Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0961-794348

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it